

(N. 1348-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE LEPORE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1956

---

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957

---

## I N D I C E

1. - BREVISSIMI CENNI INTRODUTTIVI . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2. - I DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO E RILIEVI . . . . .		3
3. - AFFARI GENERALI E PERSONALE . . . . .		6
4. - AMMINISTRAZIONE CIVILE . . . . .		7
a) Le leggi elettorali . . . . .	<i>Pag.</i>	7
b) La divisione servizi elettorali . . . . .		8
c) Autonomia locale . . . . .		9
d) Comune . . . . .		9
e) Provincia . . . . .		10
f) Regione . . . . .		11
g) Finanza locale . . . . .		12
5. - SICUREZZA PUBBLICA . . . . .	<i>Pag.</i>	13
a) Attività generale. Nuove provvidenze legislative . . . . .		13
b) Polizia ferroviaria . . . . .		15
c) Polizia postale . . . . .		16
d) Polizia di frontiera . . . . .		16
e) Polizia stradale . . . . .		16
6. - SERVIZI ANTINCENDI . . . . .		18
a) Bilancio della Cassa Sovvenzione antincendi . . . . .	<i>Pag.</i>	19
b) Protezione civile . . . . .		20
7. - AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO . . . . .		20
8. - ASSISTENZA E BENEFICENZA . . . . .		22
a) Sorveglianza nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . .		23
b) Assistenza attraverso l'E.C.A. Integrazione dei bilanci relativi . . . . .		23
c) Trattamento assistenziale . . . . .		24
d) Interventi per pubbliche calamità . . . . .		24
e) Fondo soccorso invernale . . . . .		24
f) Fondo pro alluvionati . . . . .		25
g) Assistenza estiva ed invernale . . . . .		26
h) Ricovero minori lesionati e normali . . . . .		26
i) Assistenza sanitaria . . . . .		27
l) Assistenza ai profughi . . . . .		27
m) Opera nazionale ciechi civili . . . . .		27
9. - CONCLUSIONE . . . . .		27

ONOREVOLI SENATORI. — Se occorresse aggiungere un altro argomento ai molti che sono stati addotti al fine di dimostrare l'assoluta necessità di riformare il sistema di discussione degli stati di previsione della spesa in sede parlamentare, si potrebbe rilevare che, tra i molti inconvenienti denunziati fin'ora, v'è anche quello che è dato dal fatto che i dibattiti avvengono, e per il quasi inevitabile ricorso all'esercizio provvisorio e per le distanziate e lunghe discussioni, spesso a troppo breve scadenza tra loro; vale a dire, senza che sia trascorso un congruo e necessario lasso di tempo che dia modo al sussistere di elementi diversi dai precedenti che consentano una valutazione che non sia la ripetizione di quanto è stato detto ed osservato nel passato e che sappia eccitare l'attenzione del Parlamento e del Paese.

Perchè, come è noto, lo stato di previsione della spesa di un ministero, comunque si voglia ritenerlo o qualificarlo, non è solo un conto tecnico finanziario, ma è essenzialmente atto politico che documenta il piano politico economico del ministero dal quale è presentato per l'anno avvenire; e conseguentemente, quando viene a mancare il necessario trascorso di adeguato periodo di tempo che ne abbia consentito lo sviluppo e l'attuazione, la discussione del nuovo stato che giunge quasi ai limiti di quello decorso, spesso, diventa la ripetizione sterile di quanto già detto, rilevato, auspicato o criticato.

L'inconveniente si verifica in genere per tutti gli stati di previsione dei singoli Ministeri, ma è meno sentito per quello del Ministero dell'interno per il quale, essendo il Ministero pilota dell'attività governativa e rispecchiando la vita sociale interna del Paese nella manifestazione di tutti i suoi organi — dappoichè niente sfugge al suo intervento ed al suo controllo in quanto ogni settore ha con esso interferenza e relazione in maniera ampia — il riflesso del tempo ha influenza più attenuata chè la sua natura squisitamente politica risente più sensibilmente di ogni evenienza o episodio o evento eccezionale che si sia verificato anche in breve volger di giorni.

Perciò la discussione dell'attuale stato di previsione della spesa del Ministero dell'in-

terno, presentato al Senato prima che alla Camera, nonostante venga a cadere a distanza di soli pochi mesi dalla precedente, se non offre possibilità di rilevanti osservazioni sull'indirizzo politico del Governo ed, in ispecie, sulla responsabilità e sull'attività funzionale del Ministro dell'interno che ebbe ad esporre il suo pensiero nell'ultimo ottobre, lascia pur sempre maggior adito degli altri a riguardare problemi connessi all'attività ministeriale, specie in rapporto alle funzioni ed agli organi dipendenti, allo stato delle leggi ad essi attinenti ed alle necessità sopraggiunte, al loro sviluppo in maniera che non si abbia a ripetere quanto già detto o rilevato nell'ultimo dibattito in merito.

#### I DATI ESSENZIALI DELLO STATO DI PREVISIONE E RILIEVI

Necessariamente la premessa per la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno presentato dal Ministero del tesoro è la valutazione contabile dello stesso; valutazione che, per il lato amministrativo politico, trova, con l'esame tecnico delle cifre, gli elementi per individuare indirizzi, programmi e possibilità d'azione.

Ed è, partendo da queste cifre, che si deve procedere per relazionare in merito all'attività del corrente esercizio ed alla previsione di quella che si presume debba essere svolta per l'esercizio del prossimo anno finanziario.

Senonchè, con il sistema attuale della preparazione, impostazione e formulazione degli stati di previsione, mancando ogni partecipazione parlamentare agli stessi e non accogliendosi le richieste formulate dai competenti organi del Ministero, (per cui si impostano dati di previsione che sono inoltre distanti da quelli conclusivi), anche il relazionare soffre dei mali che ormai tutti denunziano circa il problema della discussione dei bilanci; perchè quando si osservi che il diritto del Parlamento a modificare gli stanziamenti sottoposti al suo esame, resta, in pratica, bloccato dall'approvazione dello stato di previsione della entrata e dello stato di previsione della spesa, è chiaro che relazione e discussione hanno solo fine a

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se stesse, salvo accenti di ordine politico in linea generale.

Nè la diligenza posta in essere per rendere gli stati di previsione quanto più chiari è possibile, di facile comprensione, nè il dettaglio capillare degli stanziamenti, la sempre maggiore razionalità di essi in rapporto ai diversi servizi, — cose queste di cui va data ampia lode ai funzionari preposti alla redazione dello stato — suffraga che, a dir con franchezza le cose, l'impostazione analitica, minuziosa, articolatissima senza accantonamenti, in fondo, se offre una lettura più comprensibile ed una ricerca più facile, contribuisce ad aumentare il disagio.

Questi rilievi, però, non valgono a trasformare lo stato presente delle cose e, perciò, conviene sul momento, valutare le cifre in rapporto alla impostazione che è stata presentata ed in base alla quale esporremo le seguenti risultanze:

1) Per l'esercizio 1° luglio 1956-30 giugno 1957 è previsto un aumento di spesa, in confronto di quella autorizzata per il decorso anno finanziario, di lire 6.393.442.593 in quanto l'onere complessivo è stato portato a lire 141 miliardi 409 milioni 943 mila 560 distinto in lire 135.543.992.680 per spese effettive e straordinarie e lire 5.865.965.880 per movimento di capitali.

2) In conseguenza di tale aumento e delle somme restate a disposizione per cessazione o diminuzione di oneri, la spesa effettiva ordinaria per il prossimo esercizio è aumentata di lire 8.285.810.000 essendo diminuita quella straordinaria della somma di lire 1.892.367.407, comprensiva quest'ultima di un diffalco di lire 58.620.732 per movimento di capitali.

3) La maggiorazione di cui sopra deriva, quindi, da variazioni per trasporti di fondi, sul debito vitalizio, nelle spese del personale

e nelle spese per i servizi e per movimento di capitali; variazioni dettagliate, sia per la diminuzione che per l'aumento, nel riassunto illustrativo che precede il disegno di legge e che sarebbe superfluo riportare nella presente relazione.

4) Le spese effettive previste per l'esercizio 1956-57 in oneri per il personale ed in oneri per i servizi risultano poi così distribuite:

Spese generali . . . . .	L.	15.861.635.000
Debito vitalizio . . . . .	»	9.109.000.000
Spese per l'Amministrazione civile . . . . .	»	1.291.425.000
Spese per i servizi degli Archivi di Stato . . . . .	»	167.000.000
Spese per la pubblica sicurezza . . . . .	»	68.157.225.000
Spese per gli affari del culto . . . . .	»	92.350.000
Spese per i servizi antincendi e prot. antincendi . . . . .	»	1.200.000.000
Spese per l'assistenza pubblica . . . . .	»	38.665.357.680
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>135.543.992.680</b>

Come si rileva, poi, dal raffronto della differenza riscontrata tra i dati dell'esercizio in corso e quelli del venturo esercizio, per le singole suddette voci ed in conformità del seguente prospetto, si prevedono, per le cifre a fianco di ciascuna di esse indicate, aumentate le seguenti spese: a) quelle generali, b) quelle per il debito vitalizio, c) quelle per gli archivi di Stato, d) quelle per la pubblica sicurezza, e) quelle per gli affari del culto, e diminuite quelle per l'amministrazione civile, per i servizi antincendi, quelle per l'assistenza pubblica.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RICONTRATE NEL CONFRONTO DEI PROSPETTI DELLE  
« SPESE EFFETTIVE PREVISTE » PER GLI ESERCIZI 1956-57 E 1955-56

	Spese per il personale	Spese per i Servizi	Stanziamenti complessivi
Spese generali . . . . .	+ 1.597.000.000	— 13.000.000	+ 1.760.635.000
Debito vitalizio . . . . .	+ 69.625.000	—	+ 1.597.000.000
Spese per l'Amministrazione civile . . . . .	—	— 1.117.000.000	— 1.047.375.000
Spese per i Servizi degli Archivi di Stato . . . . .	+ 3.922.650.000	+ 75.000.000	+ 75.000.000
Spese per la sicurezza . . . . .	+ 500.000	+ 679.725.000	+ 4.602.375.000
Spese per gli Affari di Culto . . . . .	—	—	+ 500.000
Spese per i Servizi Antincendi e della Pro- tezione Antiaerea . . . . .	+ 1.773.635.000	— 20.000.000	— 20.000.000
Spese per l'Assistenza Pubblica . . . . .	—	— 516.071.675	— 516.071.000
	+ 7.363.410.000	— 911.346.675	+ 6.452.063.325

La diminuzione per quest'ultima spesa è però soltanto provvisoria.

E qui cade opportuno ricordare che, in merito alla stessa, la Commissione senatoriale finanze e tesoro, nel dare il suo parere sul disegno di legge di cui ci occupiamo, ha rilevato che, con la legge di approvazione, non potrebbe essere autorizzata (art. 6) la spesa straordinaria di lire 11.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Certo, per il vero, tale stanziamento dovrebbe essere unificato con quello per le analoghe spese ordinarie (cap. 95) perchè il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, istitutivo dell'addizionale ai tributi locali per l'integrazione dei bilanci E.C.A., statuiva (art. 2) che, nel bilancio dell'interno, dovesse essere istituito un apposito capitolo ovviamente di parte ordinaria, così come nella parte ordinaria è in effetti iscritto nel bilancio dell'entrata, il capitolo 137 cui affluiscono i proventi della suddetta addizionale.

La necessità dell'iscrizione della dotazione straordinaria di fondi (Cap. 127 - lire 11.700 milioni) deriva dal consolidamento del fondo

concesso al bilancio dell'Interno operato con la legge 8 aprile 1940, n. 337, per cui il fondo consolidato è stato iscritto nelle spese ordinarie (inizialmente lire 180.000.000), mentre l'eccedenza relativa al maggior gettito della addizionale ha formato oggetto, d'allora in poi, di uno stanziamento di parte straordinaria che giustifica la disposizione dell'articolo 6 della legge di bilancio in esame. Sarebbe peraltro più regolare che, nel bilancio dell'Interno, per l'esercizio 1957-58 fosse unificata ed iscritta alle spese ordinarie la dotazione di fondi proveniente dalla addizionale introitata alle entrate ordinarie dell'Erario.

Tale dotazione dovrebbe eguagliare la previsione iniziale del gettito dell'entrata e, nel bilancio in esame, essere di complessive lire 14 miliardi (e non lire 13.600.000.000), come osservato dalla Commissione finanze e tesoro predetta. Peraltro è da osservare che ogni anno con provvedimento di variazione, il Tesoro, ha sempre proposto ed il Parlamento ha sempre approvato la concessione supplementare di fondi per gli E.C.A., tenuto conto degli accertamenti definitivi del gettito della addizionale e delle esigenze degli Enti.

Anche per il bilancio 1956-57 potranno concedersi in via suppletiva non solo i 400 milioni di differenza fra gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Interno e le previsioni attive del capitolo 137 dell'entrata, ma anche i maggiori fondi relativi alla eccedenza attiva del gettito accertato per il provento dell'addizionale ed alle riconosciute necessità degli E.C.A.

Tenuto conto di tale maggiore assegnazione in corso di esercizio, gli stanziamenti per la assistenza pubblica, iscritti nel bilancio 1956-57 dell'Interno, non sono inferiori a quelli del 1955-56 perchè la relativa rubrica indica un aumento di fondi di parte ordinaria per lire 366.300.000, contro una riduzione di fondi di parte straordinaria per lire 882.371.675. Per cui, se dalla differenza di lire 516.071.675 si detraggono lire 99.371.675 corrispondenti alle riduzioni di spese di gestione dei servizi assistenziali a carico dei capitoli: 116, 118, 125, 129 — che non tornano a scapito degli assistiti — si perviene ad una differenza netta di lire 414.700.000 pressochè equivalente alla cennata sicura minima integrazione di fondi per gli E.C.A. che formerà oggetto di assegnazione straordinaria nel corso di esercizio, come sopra accennato.

Detto questo, si può quindi precisare che, per le maggiorazioni e le diminuzioni su cennate, le spese per il personale restano determinate in lire 77.042.510.000 con un aumento di lire 8.353.410.000 e quelle per i servizi in lire 52.501.482.680 con una diminuzione di lire 911.346.675.

Sì che, in rapporto alle spese effettive preventivate nello Stato di previsione, quelle per il personale incideranno con una percentuale del 56,83 per cento, mentre quelle per i servizi per una aliquota del 43,19 per cento.

Questi, in sintesi, i dati essenziali dello stato di previsione e, sulla base degli stessi, occorre procedere per riferire in merito ai singoli servizi del Ministero dell'interno.

#### AFFARI GENERALI E PERSONALE

Le spese generali, come si è visto, ammontano a lire 15.861.635.000 e sono distinte in lire 14.663.235.000 per il personale ed in lire 1.198.400.000 per i servizi.

Per le spese relative ai servizi è da segnalare la prevista riduzione di lire 13.000.000 mentre, per quelle del personale, escluso beninteso quelle del Corpo di pubblica sicurezza, è previsto un sensibile aumento.

E non poteva essere diversamente perchè il previsto maggiore esborso scaturisce dalla maggiorazione degli oneri per i miglioramenti economici concessi al personale in virtù della legge 1° maggio 1955, n. 686, e dai noti decreti 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, numero 767, del Presidente della Repubblica, nonchè dall'aumentato numero dei dipendenti dell'Amministrazione civile che oggi assommano, in totale, a 8.415 unità distinte nelle varie categorie: di ruolo, di ruolo speciale transitorio, non di ruolo, comandato per varie disposizioni di legge, e salariato.

L'aumento è di n. 138 unità perchè sono stati aggiunti 54 dipendenti nel personale di ruolo, 474 nel personale di R.S.T., 98 in quello dei ruoli aggiunti (ex A.I.-D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496) e 50 in quello a contratto e municipali ex A.I. e sono diminuiti di 538 unità i personali delle rimanenti categorie.

L'aumento del personale di ruolo è servito per potenziare viepiù il servizio di ragioneria e quello amministrativo, che si giova benanche del personale di ruolo comandato dipendente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, e ciò mentre sono in corso esperimenti di meccanizzazione per semplificare ed ammodernare i servizi di ragioneria delle Prefetture ed inerenti agli adempimenti contabili delle gestioni erariali che occorre sveltire e snellire quanto è più possibile.

Ciò va effettuandosi allo scopo di far fronte alla deficienza numerica del personale di ragioneria che, indiscutibilmente, è inadeguato alle attuali necessità e per fare in modo che la meccanizzazione e lo snellimento evitino un maggiore aumento di dipendenti che importano sempre forte carico di spesa e che, per il vero, diversamente, si renderebbe necessario.

Va riconosciuto che è in atto uno sforzo per migliorare qualitativamente tutto il personale della Amministrazione civile che ha sempre dimostrato e dimostra grande capacità e alto senso di disciplina e di responsabilità nell'espletamento dei gravi, delicati e sensibilissimi compiti ad esso affidati, e ci si augura che i nuovi

provvedimenti, relativi al nuovo statuto ed all'ordinamento delle carriere, valgono, in uno col miglioramento e riassetto del suo trattamento economico, a potenziarlo nella sua preziosa utilizzazione sia centrale che periferica sì da essere sempre degno di una amministrazione pubblica veramente democratica e, quindi, rispondente alle esigenze del bene dei cittadini.

### AMMINISTRAZIONE CIVILE

Il Ministero dell'interno costituisce il centro termico e regolatore della vita nazionale; di esso, però, quanto riguarda l'Amministrazione civile tocca ed interessa la struttura fondamentale del Paese ed incide sulla sua ossatura in maniera preminente; ogni branca, ogni lato meriterebbe una monografia, cosa impossibile in una relazione che deve essere una analisi sintetica dei servizi e dei problemi tutti vitali ed importanti ad essa connessi.

Può dirsi la spina dorsale dell'organismo statale, poichè investe il funzionamento degli organi locali e la strumentazione necessaria per la vita democratica dello Stato. Dai servizi elettorali per la retta funzionalità delle leggi che provvedono alla costituzione degli organi legislativi e locali, dalla regolamentazione degli enti locali alla loro finanza, al personale dei Comuni e delle Province, ai Segretari comunali e provinciali che sono i funzionari che debbono intendere alla amministrazione di organismi naturali riconosciuti dallo Stato e nei confronti del quale sussistono limiti e controlli, tutto un complesso d'insieme che merita una eccezionale e particolare diligenza.

Specie oggi che la concezione organica dello Stato repubblicano deve trovare il suo pieno sviluppo nel rispetto della sua Costituzione che, come ebbe ad ammonire De Gasperi, « deliberata in base ai risultati del plebiscito è l'unica base esistente nella quale possa oggi vivere e operare l'unità nazionale ».

Indirizzo preciso che deve essere di guida nell'esame di questo ramo dell'Amministrazione.

### LE LEGGI ELETTORALI.

Come è notissimo, durante il decorso esercizio si sono approvate due nuove leggi elettorali.

La prima, che ha apportato modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per le elezioni dei Consigli provinciali, e la seconda che detta norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Con la prima legge — che è la terza legge elettorale amministrativa dal 1946 ad oggi — si è modificato di nuovo il sistema adottato nel 1952 e con la seconda si sono apportate sostanziali innovazioni al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, che tutti conoscono. Non è il caso di discutere dei sistemi prescelti dal Parlamento e sui quali il tempo darà modo di giudicarne la efficienza nell'interesse del Paese, ma dobbiamo dire e rilevare che ambedue le leggi hanno manchevolezze che dovranno essere corrette con un intervento legislativo poichè, sia alla prima che alla seconda, sono state fatte giustificatissime critiche, specie circa le norme relative alle eleggibilità.

Gli ordini del giorno, approvati alla unanimità dal Senato per ottenere rettifiche ed emendamenti in merito, debbono avere il dovuto adempimento, non solo per la regolamentazione definitiva di tutta la materia, ma anche con la discussione e l'approvazione del disegno di legge n. 138 pendente presso la Camera dei deputati, e che riguarda modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali; norme che furono già discusse nella passata legislatura e non divennero legge per l'anticipato scioglimento del corpo legislativo.

È bene ricordare che, per la legge relativa alle innovazioni apportate al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il Senato tenne ad affermare che le norme non fossero applicabili per l'elezione del Senato, e che la materia della ineleggibilità, della incompatibilità e della posizione giuridica dei pubblici dipendenti, dovesse es-

sere trattata in modo uniforme per entrambi i rami del Parlamento ed in armonia con la norma contenuta nell'articolo 51 della Costituzione che consente ad ogni elettore di essere eleggibile alle pubbliche cariche e di conservare il suo posto di lavoro.

La Commissione, perciò, sollecita il Governo a mantenere l'impegno assunto di presentare immediatamente il disegno di legge per la disciplina uniforme e completa delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari nonché della posizione giuridica dei pubblici dipendenti eletti a cariche parlamentari.

Medesimamente necessita che il Parlamento o il Governo appronti altro schema di disegno di legge che riveda le norme di elezione per il Senato della Repubblica e che meritano di essere riviste per essere adeguate alle nuove esigenze e modificate in base alle deficienze riscontrate nella loro pratica applicazione.

Tale revisione non potrà ignorare la ben nota questione della riforma del Senato e della sua integrazione.

Il tema interessa la vita parlamentare sin dall'epoca della Seconda Disposizione transitoria della Costituzione, ed ha richiamato più volte l'attenzione dei politici. Oggi è di nuovo di attualità perchè si sono inserite nuove proposte e nuovi studi alle precedenti iniziative; e c'è da augurarsi che si giunga presto ad una conclusione che dia modo di poter presentare, per la discussione e l'approvazione, una proposta di legge di natura costituzionale idonea a soddisfare le varie esigenze in contrasto che hanno formato oggetto di profondo esame e di vivaci discussioni.

#### DIVISIONE SERVIZI ELETTORALI.

E poichè si è fatto accenno alle leggi elettorali è bene rivelare che, per la legge 4 gennaio 1951, n. 14, le spese di manutenzione, innovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico-ispettivo sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno e che, in occasione del riordinamento degli uffici dipendenti dalla Direzione generale della Amministrazione civile, venne, or non è molto, provveduto, oltre che alla costituzione di una divisione autonoma del servizio elettorale, an-

che al riordinamento, per una maggiore organicità e funzionalità, di tutto l'insieme.

Si è curata, così, una organizzazione moderna di cui bisogna riconoscere la piena funzionalità sia centrale che periferica e che merita la maggiore considerazione.

Ora, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio venturo, si è apportata una maggiorazione di lire 48.625.000 allo stanziamento dell'esercizio in corso, ma è indubbio che lo aumento è assolutamente insufficiente.

Se, infatti, si tiene conto che, nel prossimo esercizio finanziario, le Prefetture dovranno intensificare il servizio tecnico ispettivo per le nuove esigenze derivanti dall'impianto, dalle tenute degli schedari elettorali, dalle revisioni straordinarie di tutti i non iscritti o cancellati in seguito all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1956, n. 137, e dalla iscrizione di circa un milione di nuovi elettori — cosa che imporrà la costituzione di altre mille nuove sezioni elettorali con annessi e connessi — si vedrà, di leggieri, che la somma stanziata è assolutamente insufficiente. Tale rilievo è ancora più fondato quanto si tenga conto:

1) che dovranno nel prossimo esercizio avere luogo:

a) le elezioni provinciali dell'intera provincia di Gorizia;

b) le elezioni comunali in tutta la Valle d'Aosta e nella intera provincia di Gorizia;

c) le elezioni comunali in 688 Comuni non compresi tra quelli che hanno effettuato le consultazioni il 27 maggio 1956;

d) la rinnovazione delle elezioni comunali e provinciali in caso di dimissioni, scioglimento ed anche impossibilità di funzionamento dei Consigli elettivi.

2) che agli oneri innanzi indicati bisogna aggiungere le spese riguardanti il funzionamento dei servizi tecnici elettorali centrali per il potenziamento ed aggiornamento dello schedario centrale e per l'impianto del catasto elettorale generale oltre altri studi ed adattamenti che le esigenze della macchina elettorale impongono e che non possono essere fronteggiate con residui di precedenti gestioni essendo questi completamente esauriti.

Quindi è imprescindibile necessità che la somma predisposta in bilancio venga integrata adeguatamente.

## AUTONOMIA LOCALE

Trattando dei servizi elettorali e delle modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione degli organi dell'Amministrazione comunale e dei Consigli provinciali, il pensiero non può dissociarsi da un tema che è ritornato di attualità: le autonomie locali.

Sia per il richiamo fatto dal Capo dello Stato nel discorso di Belluno, sia perchè l'alta parola del Primo Magistrato della Repubblica risponde ad una esigenza vivamente sentita.

*« La struttura dello Stato — egli ha detto — non si forma d'improvviso nè per sola iniziativa governativa o parlamentare, ma attraverso le esperienze che la coscienza nazionale compie per adeguare gli istituti alle sue esigenze. Non c'è da sorprendersi se la vita degli Enti locali, dal Comune alla Regione, sia ancora ai suoi inizi. »*

*Credo mio dovere provvedere affinché questa parte della Costituzione venga attuata.*

*Ebbi occasione di dire, con frase che fu giudicata ardita ma che mi sembra soltanto incisiva, che la Costituzione o la si modifica o la si adempie.*

*Ora le autonomie locali debbono essere inquadrare e definite nelle nuove strutture dello Stato ».*

Tutto ciò che riguarda le autonomie locali deve, perciò, essere rivisto, potenziato, riformato adeguatamente.

La vita degli Enti locali — dai Comuni che costituiscono, a dirlo con parole del Presidente del Consiglio, come « il tessuto connettivo, i vasi capillari dello Stato, ed il punto essenziale di convergenza tra l'attività statale impersonale, quasi anonima, ed i singoli appartenenti », alla provincia che deve avere una sua più precisa e più ampia funzione, alla regione, ente naturale insopprimibile — deve e dovrà servire ai fini di un migliore assetto dell'organizzazione statale in quanto, oggi, tutti sono costretti a constatare l'assoluta necessità di realizzare una forma di Stato che non sia appesantito da un sistema centralizzato e burocratico, lento, enorme, pesantissimo, ossessionante ai fini di una rapida ripresa anche morale e per lo sforzo di un rinnovamento ambientale che è in atto.

Non solo per questo, ma per un bisogno di maggiore libertà e per ravvivare e vivificare tutto l'organismo statale in perfetta parità di soluzioni, di diritti e di doveri.

Oggi il problema è, di nuovo, comunque, sul tappeto della discussione e della soluzione e, quindi, necessita affrontarlo perchè ogni rinvio è dannoso. Occorre scegliere la strada e batterla in maniera decisa.

Il secolare sistema di una legislazione rivolta a mantenere ed a rafforzare l'attuale accentramento statale ha bisogno di essere modificato.

I principi fissati da leggi generali della Repubblica (art. 128 della Costituzione) per l'esercizio degli Enti locali debbono inserirsi nella nuova strutturazione statale sì da darle nuova vita; per un maggiore rigoglio e per una più equilibrata distribuzione di compiti, di funzioni e di responsabilità che, nei limiti della comunità nazionale, sappia sviluppare quella reale facoltà di autogoverno che gli Enti locali hanno diritto ad avere ed alla quale aspirano.

## COMUNE.

Questi fermenti di aspirazione ad una più ampia autonomia e ad una più svelta azione amministrativa sono stati accolti dal Ministero dell'interno che ha provveduto, indubbiamente, a rivedere i sistemi di lavoro, a snellire i servizi, a decentrare funzioni e compiti, nonchè a porre allo studio lo alleggerimento dei controlli negli atti degli Enti locali.

Nell'ambito delle norme legislative e regolamentari vigenti sono in corso direttive di massima, intese ad assicurare una maggiore regolarità e speditezza.

In base alla legge 15 febbraio 1953, n. 71, e nel quadro dello sviluppo delle autonomie comunali, merita di essere segnalata l'opera svolta per la costituzione di nuovi Comuni e per il ripristino di quelli soppressi dopo il 28 ottobre 1922. Dieci comuni sono stati ricostruiti e, per altri quattro, i relativi decreti presidenziali sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

In accoglimento di voti delle popolazioni interessate numerosi altri provvedimenti per mutamenti territoriali e di denominazione di Comune, frazioni e borgate sono in corso di

registrazione, ed è in corso di elaborazione un progetto di legge per estendere ad un maggior numero di casi, per le nuove costituzioni, la più spedita procedura amministrativa prevista dagli articoli 33 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale.

Ma è chiaro che tutto ciò non è sufficiente. Dinanzi alle due Camere pendono parecchi disegni di legge concernenti costituzioni di Comuni; essi esprimono l'aspirazione di molte borgate a diventar comuni autonomi e rispondono, sempre o quasi sempre, a bisogni che solo con una autonomia comunale possono essere soddisfatti. Vanno, quanto più è possibile, accolti perchè — pur riconoscendo il serio male di enti rachitici, incapaci di vivere e di soddisfare interessi pubblici — la creazione, con le debite cautele, di un nuovo Comune, oltre che soddisfare l'anelito di libertà di molti cittadini, e rispettare la loro volontà, specie se fondata su bisogni e necessità di vita insopprimibili, costituisce sempre un elemento propulsore di maggiore civiltà e progresso soprattutto nelle zone così dette depresse.

Per il che il favorire, sostenere, sviluppare ogni iniziativa che miri a creare un nuovo Comune è bene, ed è dovere dello Stato; perchè il Comune, come organismo naturale, non è creato dallo Stato, ma da questo riconosciuto.

Per regolare la costituzione ed il riconoscimento di nuovi Comuni necessita che si provveda alla riforma del testo unico della legge comunale e provinciale che dovrà regolare tutta la materia e per la quale, si dice, che gli studi relativi siano in fase di avanzato sviluppo.

Accanto ad altre innovazioni di minore portata, il disegno di legge all'uopo apprestato introdurrebbe importanti realizzazioni dei principi costituzionali di autonomia e decentramento.

Fra esse, anzitutto, quella relativa all'alleggerimento del controllo sui Comuni e sulle Province destinata a costituire, attraverso una notevole riduzione delle categorie di deliberazioni soggette a controllo tutorio, il primo stadio di una serie di riforme legislative intese ad attuare gradualmente un regime di piena autonomia amministrativa.

Sempre in materia di poteri governativi nei confronti delle amministrazioni autarchi-

che locali, verrebbe prevista la soppressione dei provvedimenti d'ufficio relativi alle circoscrizioni comunali, nonchè quella dell'istituto del Consorzio coattivo, mentre si farebbe luogo ad una trasformazione funzionale del servizio ispettivo delle Prefetture nel senso di farne uno strumento di assistenza e consulenza tecnica alle rappresentanze locali.

Pare che siano previste anche molti opportuni perfezionamenti all'organizzazione interna sia dei Comuni che delle Province e che il nuovo schema prevederà modifiche alla composizione delle GG. PP. AA. introducendo la parità numerica tra membri di diritto e membri elettivi, i quali ultimi dovrebbero essere tre di nomina del Consiglio provinciale, uno del Consiglio comunale del Capoluogo ed uno della locale Camera di Commercio, industria e agricoltura.

#### PROVINCIA.

Il riconoscimento della insostituibile funzione della Provincia ha trovato conferma nella incisiva parola del Capo dello Stato che ha espressamente dichiarato:

« Sono del parere, salvo naturalmente le prerogative e le responsabilità del Parlamento e del Governo, che la Provincia, in una concezione di Stato moderno, quale deve essere il nostro, possa avere una sua funzione.

L'autonomia, che, nel complesso delle Province venete, assume un più largo significato per la presenza di altri gruppi etnici, è un esempio atto a farci avvertiti che alcune funzioni non si potrebbero affidare alle Regioni mentre sarebbe difficile lasciarle alle deboli forze del Comune ».

Non istituto provvisorio dunque la Provincia, ma Ente che andrà completato ed adeguato alle nuove esigenze.

È indubbio che la Provincia, sorta con funzioni di compiti delegati e proprii ben distinti da quelli dei Comuni, soffre di una carenza di struttura che deve essere rielaborata ed adeguata alla sua posizione di Ente intermedio il quale, spesso, soffre di una situazione di riflesso del capoluogo alcune volte di maggiori dimensioni amministrative e di più vaste possibilità di bilancio.

## REGIONE.

La carta costituzionale, all'articolo 114, stabilisce che la Repubblica italiana deve ripartirsi in Regioni, Province e Comuni.

Si sono avute le Regioni autonome per la Sicilia, Sardegna, Trentino e della Valle d'Aosta, ma le altre tardano a venire nonostante si sia provveduto alla legge 10 febbraio 1953 per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli Regionali.

Perchè v'è molta perplessità a creare questo istituto stabilito nella norma statutaria. Tutti sentono che occorre uscire da tale alternante stato di cose e che bisogna decidersi a proseguire il cammino lentissimamente iniziato provvedendo alla discussione ed alla approvazione delle leggi necessarie a poter dar vita, sia anche molto gradualmente, al nuovo istituto.

Non è possibile uno sviluppo dell'autonomia locale senza la creazione dell'Ente Regione che esprime, pur nella comunità nazionale, bisogni, interessi, caratteri che occorre siano convogliati amministrativamente e che non va visto sotto l'unico profilo di un decentramento amministrativo.

La regione è, indubbiamente, un ente naturale che sta tra lo Stato ed i Comuni come una realtà etnica topografica e storica che deve opportunamente avere una rappresentanza d'interessi economicamente, tradizionalmente, politicamente riuniti: soprattutto una omogeneità di caratteri ambientali.

La sua creazione non trova solo la sua giustificazione nel desiderio di eliminare gli inconvenienti dell'apparato del funzionamento dello Stato a guisa di proprio e vero reattivo, ma soprattutto nella sua caratteristica di un'efficace garanzia di libertà, non potuta appagare all'epoca dell'unificazione nazionale. Ond'è che essa esiste naturalmente e spunta fuori spontaneamente: le ultime elezioni amministrative sono indicative.

D'altra parte le perplessità dovrebbero essere superate: nessuno oggi più parla di attentato all'unità nazionale o di separatismo. Le Regioni in funzione non si può dire abbiano demeritato; anzi va segnalato il loro sforzo, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo, per un inserimento sempre più aderente all'insieme della comunità nazionale.

Ormai esse hanno dimostrato che, superate

alcune difficoltà iniziali, la Regione costituisce Ente positivamente efficiente, nell'ambito dello Stato, per lo sviluppo della vita sociale, e per il suo progresso ordinato.

D'altra parte, oggi, è in funzione la Corte Costituzionale e, di conseguenza, restano fugate preoccupazioni di altra natura.

Semmai le perplessità sono di ordine finanziario e di organizzazione, ma, a questo, si può provvedere con regolamentazione efficace e strutturale.

Inoltre va osservato che l'Italia non può avere due diverse strutturazioni amministrative; il contrasto è troppo evidente.

Deve anche aggiungersi che le Regioni autonome sono in movimento; e sono all'ordine del giorno problemi regionali interessantissimi perchè, col 15 maggio u. s., è entrata in vigore la riforma degli Enti locali in Sicilia, la quale prevede l'abolizione delle Province ed il passaggio alla Regione dei controlli sugli atti e sugli organi degli Enti locali e la creazione di liberi consorzi di Comuni.

Sorgono così i problemi nuovi e delicati che vanno seguiti e studiati attentamente.

Per i quali è da segnalare che gli statuti speciali della Regione siciliana, di quella sarda e tridentina, accanto a una potestà legislativa esclusiva attribuiscono anche competenza legislativa « concorrente », condizionata al rispetto dei « principi » stabiliti dalla legislazione statale. Per tali Regioni, almeno in via di fatto, è molto discutibile se sia operante il vincolo di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 69 (i Consigli Regionali non possono deliberare leggi, tranne che per alcune materie di secondaria importanza, nei settori attribuiti alla loro competenza « se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale »): vincolo che precluderebbe l'esercizio della potestà legislativa concorrente. Tuttavia, la mancanza di apposita enunciazione dei suddetti « principi » rende incerto il limite della competenza concorrente spettante alla Regione ed estremamente difficile la definizione di tali « principi », per cui sorge il problema della concreta emanazione di norme statali di « principi ».

Sotto il profilo dell'ordinamento regionale, è necessario che lo Stato « adegui le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni » a mente della disposizione IX transitoria della Costituzione. Inoltre si richiama il precetto contenuto nella disposizione VIII transitoria della Costituzione, circa il regolamento del passaggio delle funzioni, dei servizi e del personale dello Stato alle Regioni.

Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta non prevede la emanazione, a mezzo di decreti legislativi, delle norme di attuazione dello Statuto stesso, e pertanto si ravvisa necessaria una apposita disposizione legislativa che colmi tale lacuna.

Con recente legge 29 novembre 1955, n. 1179, è stato definito, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale, l'ordinamento finanziario della Valle.

#### FINANZA LOCALE.

Negli accenni di sopra fatti si è indicato l'indirizzo da scegliere nel dubbio amletico che travaglia la Nazione in tale materia.

La stasi attuale è, però, quanto mai nociva perchè blocca ogni iniziativa.

E, poichè si è posto l'accento sull'autonomia dei Comuni e delle Provincie, sulle Regioni e sul decentramento, non può farsi a meno di dire che i Comuni, le Provincie, le Regioni (in ispecie se si decidesse di costituirle in rispetto della Costituzione e con molta gradualità) non potranno mai raggiungere le finalità che si attendono da loro se non vi sarà un'ordinata ed adeguata legislazione finanziaria locale che ne abbia a regolare la possibilità di movimento, di sviluppo e di azione.

Il problema della finanza locale si pone, quindi, in maniera preliminare perchè tutto, o quasi tutto, dipende dalla sua opportuna soluzione.

L'on. Andreotti, attuale Ministro delle finanze, in sede di discussione dei bilanci finanziari dinanzi l'altro ramo del Parlamento, trattando in merito ad un'organica riforma della finanza locale, ha giustamente puntualizzato il problema allorchè ha precisato che « bisogna avere il tempo ed il coraggio di modificare strutture e sistemi inquadrando i pro-

blemi comunali (e provinciali e regionali aggiunge chi scrive) in quelli più vasti di riforme altrettanto necessarie ».

Solo così si potrà venire a capo dell'attuale anormale situazione e imboccare una giusta via d'uscita che non può essere data dal solo decentramento in quanto il problema lo supera e s'impone per forza propria.

Questo, solo, per inquadrarlo nella più ampia visione di una nuova strutturazione dello Stato voluta dalla Costituzione.

Ma, anche a non voler riguardare il problema sotto tale aspetto e per il quale occorrono sostanziali modificazioni legislative, bisogna dire che l'attuale andamento della finanza locale non soddisfa alcuno.

Non è il caso di dare cifre di entrate, di spese, di integrazioni, di *deficit*, e di riportare notizie sulle finanze comunali, provinciali e regionali. L'ultima relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata dal Ministro del bilancio le contiene tutte, e dà eloquenti elementi per rilevare che, in materia di finanza locale, sussiste del disordine per il quale occorrono interventi legislativi, rimedi efficaci ed un riordino sostanziale.

La finanza locale prima della guerra, si distingue nettamente da quella statale: vi erano i tributi propri dell'erario dello Stato e quelli previsti per le entrate necessarie alla vita di Enti locali. Una sola eccezione: quella della devoluzione concessa dallo Stato a beneficio dei Comuni sul provento derivante dai diritti sugli spettacoli.

In prosieguo, per l'eccezionalità degli avvenimenti e dei provvedimenti, non è stato più possibile mantenere tale netta distinzione e, così, la finanza locale si è inserita, in parte, nel quadro più ampio della finanza statale.

Secondo la nuova legislazione Comuni e Provincie ricevono quote di tributi applicati e riscossi dallo Stato e che vengono poi, successivamente, versati agli Enti.

Si è creato così un sistema misto che ha, forse, la sua giustificata ragion d'essere (e del quale non discuteremo perchè non è compito della 1<sup>a</sup> Commissione) ma che occorre rivedere per ovviare alla confusione e al disordine che il nuovo metodo ha originato.

Porre rimedi è urgente. Quali? Non è in una breve relazione che si può dare una risposta.

Riteniamo solo in proposito riportare, per un indirizzo, quelli proposti dall'Istituto di studi parlamentari che, *in parte*, dato l'attuale sistema, possono servire come indicazione.

1. Debbono assolutamente arginarsi, e possibilmente ridursi, le spese comunali, all'uopo istituendo un rigoroso controllo sulle entrate in guisa che, pur lasciando un largo margine di autonomia ai Comuni nel decidere come erogare i fondi a loro disposizione, il totale delle spese non possa superare una determinata cifra rispondente alle loro effettive possibilità economiche.

2. Molte delle attuali spese poste a carico dei Comuni dovrebbero essere trasferite a carico dello Stato in vista del fatto che esse non interessano esclusivamente gli abitanti del Comune, che attualmente le sostiene, ma anche i cittadini di altri Comuni.

3. La copertura delle spese residue a carico dei Comuni dovrebbe avvenire, sia pure con una graduale trasformazione dell'attuale sistema, anziché mediante tributi autonomi prelevati a carico dei cittadini del Comune, mediante sempre più larghe partecipazioni a tributi erariali, in modo da attuare una reale solidarietà nazionale tra tutti gli abitanti dei vari Comuni e da perequare nei limiti del possibile, le gravissime differenze tra Comuni poveri e Comuni ricchi. Il gettito di tali partecipazioni dovrebbe poi ripartirsi fra i vari Comuni in base ad un parametro che tenga conto non solo della popolazione, ma anche della superficie del territorio, della lunghezza delle strade, dell'indice di floridezza economica, della zona ecc.

4. In relazione alle minori necessità di autonomo finanziamento da parte dei Comuni, dovrebbero esser soppressi tutti i tributi comunali e provinciali, ad eccezione solo delle imposte di consumo, sui generi previsti dal testo unico del 1931 e dell'imposta di famiglia, con aliquote molto ridotte e da accertarsi a cura degli uffici delle imposte dirette, nonché di una addizionale provinciale.

5. Nel passaggio dall'attuale sistema a quello prospettato dovrebbe cercarsi di procedere in guisa che all'aggravio delle imposte erariali, reso necessario per finanziare i Comuni, corrisponda, con la maggior possibile appros-

simazione, una riduzione delle imposte locali in guisa che il carico totale fra imposte erariali e comunali non ne risulti aggravato, ma, al contrario, ridotto.

Ma quello che è e deve essere il rimedio maggiore, il più sostanziale, è dato dall'assoluta necessità di ottenere, con leggi e con controlli efficaci, che gli Enti locali tutti facciano una sana amministrazione ridimensionando le spese, riducendo al massimo quelle facoltative e contenendo quelle obbligatorie nei limiti dovuti. Amministrare, insomma, saggiamente.

### SICUREZZA PUBBLICA

Nel bilancio di previsione di che trattasi le spese per la Pubblica sicurezza sono previste in lire 69.177.225.000 e gravano per il maggior importo di lire 68.928.225.000 sulla parte ordinaria, perchè, in quella straordinaria, incidono soltanto per lire 249 milioni che necessitano per l'impianto ed il funzionamento dei centri di raccolta per stranieri le di cui esigenze sono, purtroppo, aumentate.

Come si è visto, sono previste con maggiorazione di lire 4.602.375.000 nei confronti del corrente esercizio per le ragioni già esposte.

Le spese per il personale sono previste in lire 53.162.000.000 mentre quelle per i servizi ammonteranno, nella previsione, a lire 15 miliardi 995.225.000.

### ATTIVITÀ GENERALE - NUOVE PROVVIDENZE LEGISLATIVE.

Precisati tali dati, è doveroso dire che non è possibile accennare ad una trattazione dei problemi pratici che riguardano l'ordine pubblico, la vita e la carriera degli agenti delle forze di pubblica sicurezza senza avere un particolare pensiero di riconoscenza e di affetto per questi silenziosi e benemeriti soldati del dovere quotidiano per i quali la lotta non sempre incruenta contro i tenebrosi elementi antisociali, di cui ogni aggregato umano conta qualche campione, è solo un episodio di quel diuturno, tacito, coraggioso lavoro, volto al bene di tutti, con cui fronteggiano ogni men lieto evento nazionale. Dovunque una sciagura colpisca la Patria — ed i tragici eventi dello scorso inverno sono ancora presenti nel ricordo di tutti — ivi sono i nostri militi; cuore, braccio, vita

della Nazione che si protendono sui fratelli colpiti.

Per opera loro, nella certezza della loro presenza salvatrice, ogni sciagura diviene meno immane, ogni tragedia ha il suo spiraglio di umanità soccorritrice.

La Nazione vorrebbe creare a questi benemeriti, fedeli, silenziosi figli, condizioni di vita che valessero a ripagarli in pieno del loro costante sacrificio, ma, se ancora essa questo non può, sappiano, per lo meno, che ne conosce lo sforzo, ne elogia il valore, riposa con certezza sulla loro provata fede.

Chè, per davvero, questo servizio del Ministero degli Interni opera con molta decisione, sforzandosi di creare un sempre più costante stato di sicurezza, affinando capacità, accentuando il suo potenziamento ed adattandolo ad una tecnica più progredita.

Ed è stato così che l'ordine pubblico, nell'anno finanziario che va a chiudersi prossimamente, nonostante tante evenienze anche eccezionali, è stato rispettato e tutelato e che le agitazioni sono state contenute nei limiti della legalità assicurando a tutti le libertà costituzionali.

Tutti i servizi di prevenzione, repressione, tanto centrali che periferici, sono stati incrementati con continua e metodica azione: più fitta rete di vigilanza nei centri urbani e misure adeguate per le zone campestri con criteri aderenti alle località ed all'ambiente. Si è perfezionato il dispositivo di sicurezza per la Sardegna riuscendo a contenere il numero delle rapine e le altre forme di delinquenza associata. Una particolare attenzione è stata rivolta alla criminosa attività in danno dei turisti stranieri, e si è dato corso a precise istruzioni per fronteggiare e stroncare il deprecato e gravissimo fenomeno che, se non arrestato, potrà arrecare seri danni al prestigio ed all'economia del nostro Paese.

Le statistiche del Ministero sull'opera di contenimento dei fenomeni criminosi sono davvero confortanti.

Dal controllo per il falso nummario al servizio di identità preventiva e di investigazioni tecniche di polizia giudiziaria, deve riconoscersi che si tratta di uno sforzo di perfezionamento che, pur in difficili situazioni, opera profondamente. Sono state completate le attrezzature tecniche di tutti i rami e dei gabinetti

provinciali di polizia scientifica fornendo di nuove apparecchiature le questure che ne erano ancora sprovviste.

In merito alla polizia amministrativa e sociale può dirsi che le procedure vanno sempre più snellendosi e che viene accentuato lo spirito di collaborazione con il cittadino facilitandolo negli adempimenti. Si è disciplinata meglio l'attività alberghiera svolta da comunità religiose a scopo educativo e turistico, ed è proseguito lo studio di alcune recenti forme di turismo sociale.

Particolare cura si è avuta per frenare la prostituzione clandestina con risultati notevoli; infatti, dal 1° luglio 1955 a tutto oggi, sono state fermate n. 1.081, denunciate 1.417 e diffidate 1.417 prostitute. Altri 17 locali di meretricio sono stati chiusi in maniera che quelli attualmente esistenti risultano ridotti a n. 577.

La maggiore attenzione è stata rivolta al personale. Le unità — tra funzionari, impiegati d'ordine e subalterni — che hanno lasciato il servizio in numero di 119 sono state sostituite, mediante concorso, da 110 volontari vice commissari aggiunti e n. 111 impiegati d'ordine. N. 35 funzionari sono stati promossi questori, altri 34 a vice questori. La scuola superiore di polizia, ha, col 1° marzo 1956, dato inizio al suo 38° corso di addestramento con la partecipazione di 102 volontari vice commissari aggiunti. Alcuni funzionari di Pubblica sicurezza ed un ufficiale di Pubblica sicurezza hanno espletato un corso di istruzione di quattro settimane in Inghilterra prendendo conoscenza dei servizi di polizia inglesi.

In rispetto della legge 18 giugno 1955 numero 517 e delle norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 952, hanno avuto inizio, con il principio dell'anno in corso, gli speciali servizi di polizia giudiziaria e sono stati istituiti nuovi uffici distaccati di Pubblica Sicurezza venendo incontro alla sentita esigenza di un decentramento.

La necessità di contenere le spese limita il pieno contingentamento del Corpo di pubblica sicurezza che oggi si aggira intorno alle 75.000 unità in luogo delle 82.000 previste dalla legge 3 ottobre 1951 n. 1126. Tale restrizione importa riduzione degli arruolamenti e non consente l'inquadramento di numerosi allievi che pre-

stano servizio da anni e che frequentano, da parecchi mesi, i corsi di istruzione. La costruzione finanziaria, poi, crea sperequazioni nei confronti degli altri corpi di polizia con conseguenze non lievi, per cui si richiede che sia concesso uno stanziamento ulteriore di circa un miliardo per l'istituzione del grado di appuntato e per l'inquadramento, nel ruolo effettivi, di 20.000 guardie aggiunte con facoltà di mantenere in servizio temporaneo 5.000 unità.

Per gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza, nel corrente esercizio, come è noto al Senato, si è avuta l'approvazione della legge sul loro stato giuridico ed avanzamento, e, così, si sono eliminate tutte le incertezze delle precedenti legislazioni ed una parificazione adeguata agli ufficiali di altri corpi militari.

Sono in corso di studio altri disegni di legge per la modifica all'organico degli ufficiali del Corpo e la sistemazione in ruolo tanto degli ufficiali di complemento dell'Esercito comandati in servizio, che del personale della polizia civile.

Tra le realizzazioni conseguite è da ricordare l'approvazione della legge 23 marzo 1956, n. 185, concernente nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e con la quale sono stati stabiliti, in forma unitaria, i limiti di età per detta concessione in anni 30 dal grado di guardia a quello di brigadiere, lasciando senza alcun limite di età il matrimonio nei riguardi dei marescialli.

Altro provvedimento legislativo da sottolineare è quello d'iniziativa del senatore Di Rocco per il trattamento di quiescenza da farsi ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti che già sono stati o stanno per essere congedati dopo aver servito la Patria per molti anni e aver raggiunto una età non idonea per altra sistemazione nella vita civile o nel pubblico impiego.

Per la conoscenza dell'opera, del lavoro e del sacrificio delle nostre forze di Pubblica sicurezza non si può fare a meno di dar notizie circa lo sviluppo, l'attività ed il lavoro delle polizie speciali.

#### POLIZIA FERROVIARIA.

Durante il decorso anno l'organizzazione dei servizi di polizia ferroviaria è stata ulteriormente potenziata negli effettivi, nella dislocazione dei reparti, e nei servizi.

Sono stati costituiti 10 nuovi posti di polizia ferroviaria. Complessivamente, nei 15 Commissariati compartimentali di Pubblica sicurezza, i posti di polizia ferroviaria sono 250, ed estesi a tutti i punti nevralgici della rete, in relazione alle esigenze della sicurezza degli impianti e della tutela dell'ordine pubblico, ed in conformità del piano di organizzazione predisposto con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Anche i servizi di scorta ai treni sono stati ulteriormente disciplinati e migliorati, e particolare impulso è stato dato alla vigilanza contro i borseggi in danno dei viaggiatori.

Il potenziamento dei servizi ha prodotto una ulteriore compressione dei reati in ambito ferroviario, sia nei confronti dei viaggiatori che delle merci trasportate, mantenendo ad un livello assai basso il danno subito dall'Amministrazione ferroviaria.

L'attività di prevenzione e di repressione in genere dei reati in ambito ferroviario può essere riassunta nei seguenti dati: furti su merci n. 2.413; altri furti n. 3.019.

Sono stati identificati 568 responsabili dei detti furti.

Nel 1947, anno dell'inizio della riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, i furti nell'ambito ferroviario furono ben 18.376.

L'ammontare delle somme e delle merci recuperate dall'Amministrazione di Pubblica sicurezza, grazie all'opera della polizia ferroviaria, è stato di complessive lire 23.631.492.

I servizi predisposti in occasione delle agitazioni nell'ambito ferroviario hanno pienamente raggiunto lo scopo prefisso: nessun incidente si è verificato, e l'ordine pubblico è stato ovunque assicurato.

Il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947 n. 687, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, non ha ancora ottenuto la prescritta ratifica parlamentare.

## POLIZIA POSTALE.

L'organizzazione dei servizi di polizia postale è stata ulteriormente potenziata durante il decorso anno.

In aggiunta ai 15 « Nuclei di Polizia » presso gli Ispettorati regionali poste e telegrafi, sono stati istituiti « Posti di Polizia » presso alcune Direzioni provinciali Poste e telegrafi, ove sussistono particolari esigenze in relazione alla prevenzione e repressione delle infrazioni di carattere penale che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazione. Attualmente sono in funzione 18 dei posti suddetti.

Conseguentemente alla intensificazione dei servizi, l'attività criminosa è stata combattuta e circoscritta anche in questo settore.

Complessivamente, durante il decorso anno, sono stati scoperti 144 reati con la denuncia di 147 persone. Sono state accertate 1.426 contravvenzioni al Codice postale con un incasso, da parte dell'Amministrazione, di 18.881.865 lire.

Le scorte effettuate ai valori postali, durante il decorso anno, ammontano a 65.055.

## POLIZIA DI FRONTIERA.

Durante l'esercizio decorso i servizi di polizia di frontiera sono stati ulteriormente potenziati con l'immissione di nuovi elementi tecnici, opportunamente selezionati tra i provenienti dai normali corsi di specializzazione, e con l'attuazione di particolari perfezionamenti ed accorgimenti intesi a rendere i servizi stessi sempre più rispondenti alle esigenze del traffico e del turismo internazionale in continuo aumento.

Particolare sviluppo è stato dato ai servizi attuati nel territorio di Trieste, e sono stati incrementati i servizi di polizia di frontiera terrestre, con la istituzione dei nuovi settori di Tambre e di Susa, e di polizia di frontiera marittima con la creazione dei posti fissi guardie di Pubblica sicurezza in Porto Torres e in Santa Teresa in Gallura.

Le formalità di polizia alle frontiere sono state maggiormente semplificate, e particolari provvidenze e accorgimenti sono stati adot-

tati per quanto concerne i controlli di polizia, anche ai valichi stradali, al fine di snellire i controlli stessi rendendo più spedito il traffico automobilistico.

Anche nei controlli di polizia alla frontiera marittima sono state introdotte notevoli facilitazioni e snellimenti.

In relazione al crescente sviluppo dei traffici aerei si è provveduto ad adeguare i servizi di frontiera negli aeroporti. Sono stati istituiti nuovi servizi per gli aeroporti di Bolzano, Fertilia e presso l'idroscalo di Genova, attribuendo funzioni di polizia di frontiera agli uffici di Pubblica sicurezza od ai comandi dell'Arma competenti per territorio.

Il costante sviluppo dei servizi di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea si desume dai dati statistici che seguono.

Durante il decorso anno, hanno passato le frontiere — complessivamente — n. 33.391.412 persone, di cui 23.676.662 stranieri e 9 milioni 714.750 italiani, così distinti:

frontiera terrestre n. 31.865.148, di cui	
22.519.696 stranieri e 9.345.452 italiani;	
frontiera marittima n. 733.893, di cui	
469.907 stranieri e 263.986 italiani;	
frontiera aerea n. 792.371, di cui 687.059	
stranieri e 105.312 italiani.	

Tali dati non comprendono le persone che hanno attraversato il confine munite di passaporto collettivo, di tessere di frontiera o di altri documenti equipollenti; cosicchè il numero complessivo dei transitanti alle varie frontiere si può calcolare in oltre 38 milioni di persone, con un aumento nei confronti dell'anno precedente di circa 5 milioni.

Il volume del movimento alle frontiere si può inoltre desumere dai seguenti altri elementi:

treni controllati . . . . .	96.722
piroscafi controllati . . . . .	42.471
aerei controllati . . . . .	70.097

## POLIZIA STRADALE.

L'organico e l'organizzazione della polizia stradale sono già conosciuti dal Senato.

In merito si può dire che, nei confronti del passato esercizio, si è rafforzato il servizio, au-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentando sia il numero degli ufficiali che dei sottufficiali e delle guardie; per cui il complesso del Corpo, oggi, si aggira intorno ai 4.980 unità. Anche i mezzi sono stati aumentati perchè il Corpo si giova oggi di 462 autoveicoli, e 1919 motocicli; è in corso la fornitura di 166 autoveicoli e 202 motocicli che andranno in parte a sostituire materiale assai logoro da dichiarare fuori uso ed in parte a liberare gli organici.

Un ulteriore sviluppo ha avuto la rete di collegamento radio tra i comandi di Reparti e gli automezzi della polizia stradale.

Tali collegamenti, già in funzione presso le Sezioni di Roma e Viterbo e dei quali è imminente l'attuazione presso quelle di Torino, Verelli, Novara, Milano, Como, Varese, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Latina, Caserta e Napoli, saranno quanto prima estesi alle Sezioni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e, se possibile, anche a Firenze, Pistoia, Siena.

Si è potenziata inoltre l'attrezzatura per i servizi di rilevazione infortunistica che va quanto mai curata e vigilata per la sempre maggiore incidenza degli infortuni stradali che preoccupano vivamente la pubblica opinione.

La circolazione stradale, ogni giorno più complessa e più intensa, impone la necessità di avere la maggiore cura per questo particolare corpo così benemerito e per il quale lo Stato non farà mai troppo per il suo potenziamento; onde, e la istituzione a Cesena di un centro di addestramento per personale specializzato da impiegare nella circolazione stradale, e l'aspirazione a portare gli organici del personale a 6 mila unità, vanno segnalate con soddisfazione.

La Commissione unanime fa voti perciò che il Governo sia largo di fondi per la Polizia stradale che ha bisogno di essere, quanto più è possibile, adeguata alle necessità dell'aumentato traffico ed ai pericoli che esso comporta.

Per questo corpo speciale di Polizia infine è bene ricordare al Senato che bisogna provvedere alla ratifica del decreto-legge 26 novembre 1947, n. 1510 relativo alla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale; e la Commissione fa voti perchè vi si proceda con sollecitudine regolarizzando, con giustizia, la posizione del personale proveniente dal servizio perma-

nente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada circa l'anzianità e l'avanzamento.

Prima di chiudere questa parte della relazione non è inopportuno far conoscere alcuni dati, al marzo 1956, che testimoniano del lavoro e del sacrificio del Corpo di pubblica sicurezza nell'opera di soccorso per le evenienze atmosferiche ultime, essi sono:

automezzi sbloccati dalla neve . . . . .	n. 2555
persone soccorse o salvate . . . . .	» 6678
comuni, frazioni o località isolate raggiunti . . . . .	» 1320
servizio di rifornimento viveri e medicinali effettuati . . . . .	» 1193
scambio di effetti postali eseguiti . . . . .	» 126

Attività che hanno impegnato 277 ufficiali e 14765 sottufficiali e guardie tra i quali si sono avute le seguenti infermità:

Sottufficiali infortunati . . . . .	n. 14
Sottufficiali guardie scelte e guardie inf. . . . .	» 42
Ufficiali, sottufficiali guardie scelte e guardie colpite da assideramento e da congelamento . . . . .	» 34

Opera eroica alla quale deve esprimersi il plauso più vivo ed affettuoso.

\* \* \*

Non è il caso di occuparsi della riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei disegni di legge per i passaporti. La 1<sup>a</sup> Commissione ha discusso tanto le due proposte Picchiotti e Terracini che il testo governativo per le modifiche e l'adeguamento del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 alle norme della Costituzione ed ha anche portato il suo esame sui disegni di legge n. 37 e 45 concernenti i passaporti.

Allo stato sono in corso di stampa le relazioni per le discussioni, in Aula ed in Commissione, delle due leggi e il Senato provvederà a vagliarle con la sua solita diligenza e saggezza.

## SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDI

Le spese per i servizi antincendi, come è noto, incidono sullo stato di previsione del Ministero degli interni solo per il contributo dato dallo Stato alla Cassa sovvenzioni antincendi, in virtù dell'articolo 4 della lettera b) della legge 13 maggio 1940, n. 690, per le spese relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti di lire 1 miliardo e 200 milioni e che costituisce una spesa ordinaria (oltre l'importo delle spese generali comprese in quelle del personale del Ministero).

Nel complesso, nel prossimo esercizio, per i servizi antincendi, si avrà una diminuzione di 20 milioni perchè, nella spesa straordinaria, si è eliminata quella per i servizi di liquidazione della protezione antiaerea non essendo previste erogazioni a tale scopo. Il relativo capitolo 115 è rimasto iscritto *per memoria* dappoichè su di esso gravano le spese inerenti alla manutenzione delle sirene di allarme della città di Roma alla quale bisognerà provvedere assicurandone il fabbisogno in altro modo.

Oltre questo, per quanto si attiene strettamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non si dovrebbe dire altro; ma, poichè la Direzione generale dei servizi antincendi ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti alla diretta dipendenza dello stesso Ministero e, nell'ambito della medesima direzione, funziona la Cassa sovvenzione antincendi, che ha propria personalità giuridica ed il cui bilancio preventivo, ad anno solare, è sottoposto al visto del Ministero ai sensi dell'articolo 39 della cennata legge del 1941, non può non accennarsi ai dati di previsione relativi.

Il bilancio — che è stato vistato il 2 febbraio corrente anno dal Ministro — contempla un totale di spese effettive di lire 9 miliardi 36 milioni e 930 mila di contro ad una entrata di lire 7.167.930.000, differenza che deve essere pareggiata con un contributo straordinario da parte dello Stato di lire 1 miliardo e 869 milioni.

Tale *deficit* non vi dovrebbe essere, ed è dovuto al fatto che, per i Comuni sedi di Corpo e di Distaccamento, la misura dei contributi, che sono una delle fonti di entrata della Cassa,

è rimasta la stessa, mentre le spese, invece, specie per gli oneri di carattere obbligatorio, sono sensibilmente aumentate per i miglioramenti economici al personale, per i maggiori contributi previdenziali, per le integrazioni di pensione ai vigili permanenti collocati a riposo, per la spesa inerente al servizio degli ausiliari di leva nel Corpo nazionale che sono contingentati in 2.000 unità, e per il funzionamento del Centro studi ed esperienze.

Tale situazione, purtroppo, perpetua uno stato di cose che da tempo, impone una soluzione, perchè tutto il servizio antincendi merita particolari cure e tutto il maggiore interessamento. Si auspicano, perciò, interventi normativi molti decisi e molti perfetti che abbiano a regolarizzare tutta la materia tenendo conto che l'Erario non può estraniarsi alle spese, dappoichè le azioni di prevenzione, di estinzioni d'incendi e di soccorsi tecnici previsti dall'articolo 25 della legge istitutiva dell'organizzazione, non possono essere limitate e circoscritte agli Enti locali, ma investono precisi obblighi dello Stato.

Quanto, malauguratamente, è accaduto negli ultimi anni, per pubbliche calamità che hanno riconfermato lo slancio, l'eroismo, la prontezza, la passione del Corpo dei vigili del fuoco riconsacrandone eroismi mirabili, induce a dover provvedere con urgenza ad una sistemazione legislativa e finanziaria che assicuri una sempre più perfetta e più efficiente organizzazione dei servizi.

È noto infatti che, nonostante lo sforzo per il perfezionamento dell'organizzazione e per l'addestramento del personale e l'acquisto, nell'ultimo decennio, di 2.400 automezzi, il logorio dei mezzi e la necessità di ammodernamento, impongono che si vada incontro ad una spesa più sensibile che la Cassa sovvenzioni antincendi, allo stato, non consente e che pur bisogna affrontare.

Casermes, automezzi, elicotteri (ve ne sono appena tre in funzione, altri tre saranno pronti entro il corrente mese di giugno), mezzi per reparti di primo intervento e di immediato disloco, squadre di sciatori e di sommozzatori, il complesso organico di tutto un insieme di attrezzatura che importano oneri non di poca entità.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## BILANCIO DELLA CASSA SOVVENZIONE ANTINCENDI

*Entrate ordinarie:*

Categoria 1 <sup>a</sup> . Rendite patrimoniali . . . . .	L.	18.000.000
Categoria 2 <sup>a</sup> . Contributi:		
a) Società di assicurazione . . . . .	L.	670.000.000
b) Contributi Antincendi dei Comuni . . . . .	»	5.200.000.000
c) Concorso dello Stato per il servizio di vigilanza nei porti . . . . .	»	1.200.000.000
	—————	L. 7.070.000.000
Categoria 3 <sup>a</sup> . Ritenute al personale civile in servizio temporaneo presso la Cassa sovvenzioni antincendi . . . . .	»	330.000
Categoria 4 <sup>a</sup> . Ritenute varie . . . . .	»	25.000.000
		—————
Totale . . . . .	L.	7.113.930.000

*Entrate per movimento di capitale:*

Categoria 2 <sup>a</sup> . Riscossione di crediti . . . . .	L.	54.000.000
		—————
	L.	7.167.930.000
A pareggio del bilancio viene richiesto annualmente un contributo straordinario dello Stato, previsto per l'esercizio 1956 in . . . . .	»	1.869.000.000
		—————
Totale . . . . .	L.	9.036.930.000

*Spese ordinarie:*

Categoria 1 <sup>a</sup> . Oneri patrimoniali . . . . .	L.	2.200.000
Categoria 2 <sup>a</sup> . Spese generali . . . . .	»	341.180.000
Categoria 3 <sup>a</sup> . Spese del Corpo Nazionale VV. F. . . . .	»	864.050.000
Categoria 4 <sup>a</sup> . Sovvenzioni ai Corpi VV. F. . . . .	»	6.020.000.000
Categoria 5 <sup>a</sup> . Spese per l'attrezzatura tecnica e per il ve- stuario . . . . .	»	1.500.000.000
Categoria 6 <sup>a</sup> . Spese per l'assicurazione dei VV. F. . . . .	»	44.500.000
Categoria 7 <sup>a</sup> . Fondo di riserva . . . . .	»	100.000.000
	—————	L. 8.871.930.000

*Spese straordinarie:*

Categoria 1 <sup>a</sup> . Oneri patrimoniali . . . . .	L.	3.000.000
Categoria 2 <sup>a</sup> . Spese generali . . . . .	»	51.000.000
	—————	L. 54.000.000

*Spese per movimento capitali:*

Categoria 2 <sup>a</sup> . Mutui attivi . . . . .	L.	111.000.000
		—————
Totale . . . . .	L.	9.036.930.000

Vistato il 2 febbraio 1956.

A tali spese non si può fare fronte col sistema attuale che è dato dalla legge istitutiva, dalla legge 2 ottobre 1940, n. 1416, dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dalla legge 9 aprile 1950, n. 339, onde è necessario, da una parte alleviare gli obblighi dei Comuni assicurando la regolarità delle riscossioni, e dall'altra ottenere un concorso continuativo da parte dello Stato. A tale soluzione spinge la realtà dell'aumentato credito di lire 5.130.780.595 che la Cassa sovvenzioni antincendi vanta verso gli Enti locali e che questi stentano o non possono soddisfare.

Dal bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi, che riportiamo in prospetto, risulta che le entrate vengono assorbite in gran parte dalle spese per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle sovvenzioni ai Corpi e dalle spese per l'attrezzatura.

Il personale dei vigili del fuoco, in tutti i suoi gradi e categorie, è attualmente costituito da 8.219 unità che rappresentano la forza permanente alla quale vanno aggiunti i volontari e gli ausiliari di leva; ed è stato questo personale, così limitato nel numero, che si è prodigato nelle ultime neviccate ed intemperie che si sono susseguite nelle regioni centro-meridionali durante il corrente anno.

Ben 3.025 unità con 427 automezzi e 3 elicotteri sono stati impiegati nei giorni di emergenza. Vi sono stati 3.442 interventi in ben 480 Comuni di 39 Provincie assistendo circa 8.185 persone e salvandone 109. Come si vede opera ed azione veramente imponente che va sommamente lodata sottolineandone lo sforzo ed il sacrificio.

#### PROTEZIONE CIVILE.

Ed è tale necessaria opera, adempiuta ultimamente e quella occorsa nella inondazione del Polesine nella alluvione in Calabria e del Salernitano, unitamente alla partecipazione dei soccorsi in Olanda ed in Grecia, che induce a mettere l'accento su questa branca del Ministero dell'interno con particolare richiamo alla necessità di una sistemazione della protezione civile che deve essere regolarizzata e sovvenzionata.

Oggi è solo in fase di studio cui si provvede con l'imputazione della limitata spesa di lire 10.800.000 inclusa nel capitolo 23; ma è veramente poca cosa.

È noto che l'11 luglio 1951 la Camera dei deputati approvò un disegno di legge *ad hoc* che non ebbe seguito per l'anticipato scioglimento del Senato. Oggi è allo studio un nuovo schema di disegno di legge che si spera di perfezionare quanto prima; in previsione dello sviluppo della legge è stata istituita la divisione della protezione civile in maniera che sia pronta ed efficace appena il Parlamento avrà legiferato in merito.

In tale campo l'Italia è in arretrato; bisogna approntare con urgenza una adeguata organizzazione per l'apprestamento e l'attuazione degli interventi protettivi e di soccorso delle popolazioni civili in ogni caso di pubbliche calamità, tenendo presente anche evenienze belliche ed evitando improvvisazioni; perchè la protezione, il soccorso, l'assistenza alle popolazioni ed il funzionamento dei servizi essenziali, in certe straordinarie contingenze, hanno bisogno di una efficiente organizzazione unitaria che agisca tempestivamente e con mezzi adeguati.

#### AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO.

Dal punto di vista tecnico-contabile lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per questa branca ha voci di lieve importanza perchè tutto si racchiude nei pochi capitoli distinti dai nn. 86, 87, 88 della parte ordinaria e nn. 113 e 114 della parte straordinaria e che, per giunta, nei confronti del corrente esercizio, non hanno subito variazioni ad eccezione del capitolo 87 per il quale è prevista una maggiorazione di lire 500.000 dovuta all'assoluto bisogno di adeguare lo stanziamento alle effettive necessità del servizio in relazione agli accertamenti dei passati esercizi.

Come è noto, infatti, quanto riguarda queste due direzioni generali è regolato con tre bilanci separati che fanno da appendice allo stato di previsione e propriamente dal:

bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto (con pareggio tra l'entrata e la

spesa di lire 6.912.743.400 e con la differenza in più nei confronti del presente esercizio di sole lire 14.600.000);

bilancio del Fondo di beneficenza della città di Roma (con pareggio tra l'entrata e la spesa di lire 190.026.600 e con la differenza in più nei confronti del corrente esercizio di sole lire 1.500.000);

bilancio dei patrimoni ritenuti ex coloniali (con pareggio tra l'entrata e la spesa di lire 112.554.800 e la maggiorazione nei confronti dell'attuale esercizio di sole lire 4 milioni 687 mila).

Per il che, data la quasi identità di essi e a quelli dello stato di previsione già approvato e discusso per il corrente anno, e dato anche la minima differenza di maggiorazione, non è il caso di dare ampi ragguagli giacchè, per essi, fu esaurientemente relazionato, dal lato tecnico contabile, nell'ultima discussione, onde il dettaglio sarebbe un ripetere le stesse cose.

Per quanto riguarda l'attività degli affari di culto, oltre al decentramento operato trasferendo molte attribuzioni ai Prefetti, va segnalata quella dei numerosi provvedimenti presi nei settori di maggiore rilevanza: con il riconoscimento degli effetti civili di n. 198 nuovi enti aventi cura d'anima; con la concessione del riconoscimento di personalità giuridica a 173 enti ecclesiastici cui è stata concessa l'autorizzazione all'acquisto di beni, sia a titolo gratuito che oneroso, per la complessiva somma di lire 4.950.879.184; e con l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attività economica degli enti ecclesiastici ai quali sono state concesse autorizzazioni a titolo gratuito per un ammontare di lire 4.832.238.935 ed a titolo oneroso per lire 778.376.328.

Per il clero benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, beneficenze ed istruzione, nel capitolo 16 dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni R. ex economici, è stata prevista una variazione in aumento di lire 3 milioni 617 mila che porterà tutto lo stanziamento a lire 66.617.000, ma la maggiorazione è inadeguata essendosi quasi esauriti i residui precedenti con cui si è fatto fronte nel corrente esercizio ad impellenti necessità.

Nel settore dei culti acattolici, tenendo conto della norma contenuta nell'articolo 8 della Costituzione e della necessità di svolgere la do-

vuta azione di vigilanza onde ogni manifestazione sia contenuta nell'ambito e nell'osservanza delle vigenti leggi, bisogna dar atto al Ministero di aver operato con molta comprensione e tatto creando una distensione di rapporti con le varie confessioni e tenendo fede all'impegno assunto dal Governo di essere sempre disposto ad esaminare le proposte concrete che gli organi responsabili avessero creduto opportuno esporre per addivenire alle « intese » volute dalla Costituzione.

Sulla base di tali criteri e procedendo con la maggiore obiettività, sono stati adottati nei confronti delle varie organizzazioni acattoliche numerosi provvedimenti come quelli di n. 41 approvazioni di ministri di culto, di n. 3 approvazioni di elezione di Presidenti di comunità israelite, e di acquisti a titolo gratuito ed oneroso.

Ha anche bene meritato poi la Direzione del fondo per il culto la quale, come è noto, ha il compito di provvedere alla manutenzione delle chiese e degli enti ecclesiastici soppressi e di quelli demaniali e che (quando non abbiano acquistato la personalità giuridica) si considerano di proprietà del Fondo. Perchè, con i mezzi stanziati nel bilancio del Fondo per il culto, sono state esaminate richieste d'interventi finanziari per restauri di chiese ed edifici ecclesiastici e per costruzione di templi.

I limiti dello stanziamento hanno ridotto gli interventi nonostante l'applicazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522; anche i restauri disposti nel quadro dei mezzi stanziati sul Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, hanno dovuto essere contenuti per rispettare i limiti degli stanziamenti e, purtroppo, nel terzo trimestre del corrente esercizio, si è dovuto sospendere ogni erogazione.

Sono stati richiesti, perciò, aumenti di stanziamenti per i due bilanci del Fondo del culto e del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma.

Nel campo legislativo va ricordato che, nel presente esercizio, è stato approvato il dovuto adeguamento degli assegni di congrua al clero in adempimento delle norme contenute nell'articolo 30 comma terzo del Concordato con la Santa Sede che fa obbligo di adeguare gli assegni in misura « non inferiore al valore reale di quella stabilita dalla legge » dell'epoca.

## ASSISTENZA E BENEFICENZA.

Esponendo i dati essenziali del bilancio si è precisato che la diminuzione dello stanziamento che si riscontra nello stato di previsione della spesa per il venturo bilancio è soltanto provvisoria per le ragioni dette in merito al rilievo avanzato dalla Commissione finanza e tesoro del Senato.

Qui preciseremo che il previsto stanziamento di lire 38.665.357.680 grava per lire 14 miliardi 808 milioni sulla parte ordinaria e per lire 23.797.357.680 sulla parte straordinaria.

Nella parte ordinaria sono state aumentate, nei confronti del presente esercizio, le seguenti voci:

di lire 70.000.000 (Cap. 90) per assegni a stabilimenti diversi di p. b. compresi quelli a carattere fisso e per sussidi di beneficenza e contributi per provvidenze eccezionali;

di lire 150.000.000 (Cap. 91) per spese di cura e mantenimento di ammalati stranieri, ecc. e per spese di cura e di ricovero di italiani all'estero oltre che per il contributo annuo alla Associazione internazionale ospedaliera;

di lire 100.000.000 (Cap. 95) per somma da erogare per l'integrazione dei bilanci E.C.A. e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza;

di lire 100.000.000 (Cap. 96) per concorsi spese per organizzazione e svolgimento assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da Enti, Associazioni, Comitati;

di lire 175.000.000 (Cap. 99) per contributo annuo per l'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile.

Aumenti che sono stati imposti e per la maggiore esigenza dei fanciulli mulatti e per adeguamento ad effettive maggiori necessità.

Risultano, invece, diminuite:

di lire 225.000.000 (Cap. 97) per soccorsi alle famiglie bisognose dei militari chiamati alle armi;

di lire 3.700.000 (Cap. 98) per somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e telegrafi.

Riduzioni che si sono potute proporre sia perchè più aderenti al numero delle famiglie assistibili e sia per minor fabbisogno.

Nella parte straordinaria le riduzioni dei capitoli 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129 sono state previste per minor fabbisogno, per adeguamento alle effettive esigenze, e per esatto accertamento delle quote di interesse; mentre resta aumentata la voce del capitolo 118 di 20 milioni perchè si è modificata la denominazione. E' ciò per comprendervi le spese di cui al capitolo 119 del corrente esercizio che è stato soppresso, procedendo ad una variazione costituita dalla differenza di lire 30 milioni che si è trasportata dall'articolo eliminato e la diminuzione di lire 10.000.000 che si è proposta in relazione alle effettive esigenze.

Non è il caso di ripetere, nella presente relazione, quanto riferito in sede di discussione dei passati bilanci circa il sistema, i modi ed i mezzi con i quali si svolge l'assistenza pubblica in Italia, e sulle prospettate necessità di provvidenze normative che abbiano a porre in essere un riordinamento generale dei molteplici testi legislativi esistenti in materia di assistenza pubblica che deve tendere ad assicurare, a coloro che non siano in grado di provvedervi, i mezzi indispensabili al proprio sostentamento.

Occorre procedere al più presto al coordinamento dei servizi e delle varie organizzazioni da tempo auspicato; e, poichè è noto che il Ministero ha predisposto uno schema di apposito disegno di legge, deve si far voto che i tempi siano accelerati al massimo.

Deve insistersi per l'adozione del libretto di assistenza; e si deve dare atto che una notevole riforma delle norme relative al funzionamento dei servizi centrali e periferici è stata, peraltro, già effettuata col decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, per il decentramento dei servizi del Ministero dell'interno il quale, nel settore di che trattasi, ha, in particolare, disposto un nuovo assetto organizzativo dei servizi relativi alle rette di spedalità ed al sovvenzionamento degli E.C.A. Inoltre presso le Prefetture si è provveduto ad istituire una nuova Divisione « Divisione V Assistenza pubblica » ed è in fase di avanzata elaborazione la revisione dell'intera legislazione relativa ai servizi dell'assistenza pubblica ed in partico-

lare della legge 17 luglio 1890, n. 6892, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, le cui norme debbono essere aggiornate e riordinate in base ai nuovi criteri e metodi che costituiscono oggi il fine dell'Assistenza pubblica.

Sarà bene poi riunire in unico testo unico le leggi che riguardano e riguarderanno tutta la materia.

Passando alle particolari attività svolte dalla Direzione generale dell'assistenza pubblica e, in tutti i settori dell'assistenza, in breve, accenneremo a quelle più notevoli ed importanti.

#### SORVEGLIANZA NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

Ai sensi dell'articolo 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che affida al Ministero dell'interno l'alta sorveglianza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la Direzione generale assistenza pubblica ha, anzitutto, curato le proposte dei provvedimenti concernenti il riconoscimento giuridico delle nuove istituzioni, nonchè le proposte dei provvedimenti relativi alla approvazione delle riforme statutarie degli enti già esistenti.

Nell'esercizio della stessa funzione è stato promosso l'annullamento di ufficio degli atti illegittimi; sono state ordinate ispezioni ed inchieste; è stato provveduto in ordine alla decisione dei ricorsi gerarchici, nonchè sono stati risolti numerosi quesiti in tema di interpretazione e di applicazione delle disposizioni concernenti sia l'attività ed il funzionamento degli enti assistenziali, che il trattamento del relativo personale.

Oltre a tali importanti attività, l'Assistenza pubblica ha esercitato attenta vigilanza sul Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sull'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, sull'Opera nazionale ciechi civili, sull'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, sull'Unione nazionale mutilati per servizio e sulla Fondazione « Gaslini » di Genova, e, come già si è in parte accennato, ha proseguito e approfondito gli studi già iniziati nel decorso anno, diretti alla formulazione di una nuova disciplina legislativa per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ancora oggi regolate — salvo modi-

fiche ed integrazioni intervenute successivamente — dalla legge organica del 1890.

#### ASSISTENZA ATTRAVERSO L'E.C.A. - INTEGRAZIONE DEI BILANCI RELATIVI.

Nel corrente esercizio, come è noto, per l'assistenza tramite E.C.A., risulta stanziata la somma complessiva di lire 13.500.000.000.

Tali mezzi, però, sono risultati insufficienti per fronteggiare idoneamente le esigenze assistenziali, tanto vero che nel corso dell'esercizio sono pervenute numerose richieste di ulteriori assegnazioni, alle quali è stato possibile aderire soltanto in parte, anche perchè nel corrente esercizio, con i predetti fondi si è dovuta fronteggiare, tra l'altro, la spesa, particolarmente gravosa, derivante dall'assistenza generica a quei profughi nei cui confronti è venuta a cessare l'assistenza continuativa.

Inoltre, per fronteggiare, poi, le imprescindibili ed improrogabili esigenze delle popolazioni colpite dalle recenti eccezionali avversità atmosferiche, si è dovuto intervenire, come già si è detto, erogando, sui fondi E.C.A., sovvenzioni straordinarie per complessive lire 700.000.000 circa.

Ed il persistere del maltempo su varie zone del territorio nazionale, acuendo, fra l'altro, notevolmente il fenomeno della disoccupazione, ha ulteriormente aggravato la situazione delle popolazioni colpite, creando vasti e pressanti problemi assistenziali, la cui soluzione interesserà anche i futuri esercizi.

Sulla cennata situazione incidono, in particolare, la mancata riattivazione dei lavori agricoli, i gravi danni subiti dalle colture ed il ritardato ripristino dei cantieri di lavoro, fattori questi che hanno provocato una forzata inattività lavorativa, specie nelle zone dell'Italia meridionale ove già, in periodo normale, la mano d'opera bracciantile non trova adeguate possibilità di assorbimento.

Pertanto, è stato interessato vivamente il Dicastero del tesoro perchè voglia disporre una integrazione di un miliardo cifra molto ridotta in considerazione della difficile situazione del Tesoro e che deve essere accolta.

Premesso quanto sopra è chiaro che gli stanziamenti previsti nei capitoli 95 e 127 del

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venturo esercizio, e per i quali si è proposta una maggiorazione di 100.000.000 (capitolo 95) non possono ritenersi adeguati alle reali necessità del fabbisogno.

## TRATTAMENTO ASSISTENZIALE.

Per il trattamento assistenziale (capitolo 128) è stato previsto uno stanziamento di lire 5.600.000.000. Esso riguarda la corresponsione della maggiorazione del trattamento assistenziale agli assistiti in modo continuativo degli E.C.A., agli Istituti che provvedono al ricovero di inabili o di minori, ai profughi che beneficiano del sussidio continuativo ed alle famiglie dei militari.

Necessità di bilancio e più oculata valutazione hanno indotto a contenere le richieste per le concessioni di ulteriori fondi, ma, in considerazione della modestissima entità del beneficio, sarebbe augurabile che lo stanziamento venisse trasferito nei capitoli per l'integrazione dei bilanci E.C.A. per il soccorso alle famiglie dei richiamati alle armi per le rette di ricovero di appartenenti alle categorie assistibili al fine di adeguare le provvidenze in forma più sostanziosa e più rispondente all'evoluzione dell'attuale sistema economico.

## INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ.

Come negli esercizi precedenti, anche in quello corrente è stato accantonato un quinto dello stanziamento iscritto in bilancio per l'integrazione dei fondi E.C.A. La somma così disponibile, che ammonta a lire 2.669.800.000, è stata destinata per interventi in caso di eccezionali esigenze determinate da eventi calamitosi o da altre imprevedibili necessità. Oltre che per sovvenire le opere di soccorso in favore dei danneggiati da eventi di forza maggiore, purtroppo ricorrenti in ogni luogo, il Ministero, particolarmente nel febbraio scorso, ha dovuto attuare un vasto complesso di misure assistenziali intese ad alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo abbattutasi sul paese e in specie sulle regioni centro-meridionali.

L'azione del Ministero è stata in tale occasione ispirata a due criteri e cioè: riforni-

mento ed approvvigionamento urgente di ogni singolo comune, e particolarmente di quelli rimasti isolati dalla neve, ed equa ripartizione delle provvidenze tra le varie zone colpite — in rapporto — ovviamente — alle necessità locali.

Alla data odierna, per tali eventi calamitosi risultano erogati sui fondi E.C.A. contributi straordinari per un ammontare complessivo di lire 683.500.000; sul fondo soccorso invernale contributi straordinari per lire 99.252.000. A tali sovvenzioni va aggiunta l'ordinaria distribuzione, da parte degli enti comunali di assistenza, delle somme a disposizione quale contributo integrativo dei rispettivi bilanci.

Il Ministero ha provveduto, inoltre, ad inviare nelle provincie colpite dal maltempo, in aggiunta alle scorte offerte da enti ed organizzazioni assistenziali, notevoli quantitativi di vestiario, coperte ed effetti vari per un valore di lire 122.500.000.

Tra le varie iniziative assistenziali merita particolare menzione l'istituzione, nelle zone montane, di appositi centri di soccorso, formati da distaccamenti di polizia, vigili del fuoco e carabinieri, e dotato di idonei mezzi di trasporto. In tale modo è stato possibile fronteggiare le necessità più impellenti delle famiglie bisognose ed in particolare provvedere al trasporto dei malati negli ospedali più vicini.

I risultati assai lusinghieri raggiunti dalla sottoscrizione indetta dal Governo, che ha dato luogo ad una generosa gara di solidarietà cui hanno indistintamente partecipato tutti i ceti sociali, si compendiano, al momento, nella raccolta di circa un miliardo di lire, da cui si è già largamente attinto provvedendo all'invio nelle provincie di fondi per la distribuzione di sussidi alle categorie dei colpiti più bisognosi.

## FONDO SOCCORSO INVERNALE.

Gli scopi, il modo, ed il sistema di funzionamento del fondo soccorso invernale sono stati più volte esposti al Parlamento che ben sa come esso sia stato istituito e regolato in via permanente con la legge 3 novembre 1934, n. 1042.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Perciò è il caso solo di riferire unicamente le cifre relative al corrente esercizio, che sono davvero confortanti.

È utile far conoscere i dati.

Per la campagna del soccorso invernale 1955-56, che iniziata il 1° novembre 1955 si chiuderà il 31 ottobre 1956, sono finora affluite ai fondi provinciali offerte per circa lire 785.000.000, mentre al Fondo nazionale è affluita, alla data del 12 aprile 1956, la somma complessiva di lire 3.293.373.896.

Si prevede che, fino alla data del 31 ottobre 1956, affluiranno al Fondo nazionale ulteriori entrate per complessive lire 4.007.349.779, per cui alla fine della gestione si avrà una entrata complessiva di lire 7.300.723.675.

## FONDO PRO ALLUVIONATI.

Sul « Fondo pro alluvionati » sono affluite sia le offerte destinate agli alluvionati del Polesine e della Calabria, sia quelle destinate agli alluvionati del Salernitano.

Tali offerte, compresi gli interessi, ammontano a complessive lire 7.390.428.971, suddivise come segue:

Polesine e Calabria (compresi gli interessi per gli anni 1953-54)	L.	5.597.115.718
Salernitano (compresi gli interessi per il 1955)	»	1.793.313.253
Totale	L.	7.390.427.971

Sulla somma di lire 5.597.115.718, relativa alle offerte pro alluvionati del Polesine e della Calabria, sono stati finora assunti impegni di spesa per complessive lire 5.480.160.154, mentre gli impegni assunti a tutt'oggi sulla somma di lire 1.793.313.253, relative alle offerte pro alluvionati del Salernitano, ammontano a complessive lire 1.697.800.000.

Tra le varie forme di assistenza disposte fino a tutto l'esercizio 1954-55 è da rilevare particolarmente l'attuazione dei programmi edilizi U.N.R.R.A.-Casas finora realizzati, a favore degli alluvionati senzatecto, per circa 3.000 alloggi, suscettibili di aumento in quanto

alcuni complessi edilizi sono in fase di progettazione.

Considerevole è stato anche l'intervento effettuato con i predetti fondi per quanto riguarda l'arredamento di parte delle suddette abitazioni (circa 1.700) con una spesa di circa 600 (seicento) milioni.

Inoltre, sono state attuate, tramite le Prefetture, varie forme di assistenza a favore dei profughi alluvionati (quali distribuzioni di generi alimentari, erogazione di sussidi in denaro ed altre varie provvidenze) per circa complessive lire 1.125.000.000.

In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 1955-56, sono stati assunti impegni di spesa per la costruzione di altri alloggi minimi per gli alluvionati del Salernitano e della Calabria nonchè per i senza tetto di altre Provincie, quali Forlì, Ferrara, Mantova, ecc. . . .

Inoltre sono stati erogati alla prefettura di Salerno lire 40.000.000 per la costruzione di case, a complemento delle offerte degli industriali di Napoli, lire 45.000.000 per la costruzione di un asilo con annesso Centro sociale, lire 65.000.000 per la costruzione di altri asili nelle località colpite, lire 150.000 per la realizzazione di un preventorio in Amalfi, lire 7.000.000 quale contributo al preventorio di Salerno, lire 120.000.000 per la costruzione di alloggi U.N.R.R.A.-Casas nel comune di Maiori. Sono state concesse lire 108.000.000 per la costruzione di altre case ad altri Comuni alluvionati (quali Cava dei Tirreni, Tramonti, Vietri), nonchè per l'istituzione ed il potenziamento di centri ricreativi e di avviamento professionale per adolescenti. Altre lire 6.000.000 sono state assegnate per sistemazione locali e forniture di biancheria ed altre attrezzature all'Asilo-nido sorto in Pagani per i figli indigeni dei detenuti e liberati dal carcere.

Alla data del 18 aprile 1956 il « Fondo pro alluvionati » presenta una disponibilità di lire 116.955.564 sulle offerte destinate al Polesine e Calabria ed una disponibilità di lire 105.513.253 sulle offerte destinate agli alluvionati del Salernitano.

Con tali disponibilità si intende attuare altra assistenza a favore degli alluvionati, attraverso provvidenze da stabilire d'intesa con le Prefetture interessate completando soprattutto nel Salernitano il quadro delle opere assistenziali già attuate.

## ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE.

In particolare considerazione è stata tenuta dalla detta Direzione generale l'attività svolta dai vari enti operanti nel campo dell'assistenza minorile mediante l'organizzazione di colonie temporanee e campeggi durante l'estate e di asili, doposcuola e refettori durante l'inverno. All'attuazione dell'assistenza estiva, generalmente limitata al periodo 1° luglio-30 settembre di ogni anno, il Ministero interviene con la concessione di contributi per l'organizzazione di colonie (diurne e temporanee) e campeggi, che, a seconda delle zone ove vengono attuati, si distinguono in marini, montani, collinari, fluviali e lacuali.

A seguito delle istruzioni diramate nello scorso anno dal Ministero e tendenti a far sì che le colonie sovvenzionate rispondessero alle esigenze imprescindibili di idoneità — nei settori igienico-sanitario, pedagogico ed organizzativo — si è potuto riscontrare in generale un sensibile miglioramento nell'andamento della gestione delle colonie medesime, conseguendosi l'apprezzabile risultato di un acceleramento della procedura del pagamento dei contributi a favore degli enti gestori.

Con l'assistenza invernale, che, come già detto, si attua mediante la concessione di contributi ad asili, dopo-scuola e refettori, viene assicurata ai minori bisognosi un'assistenza adeguata alle necessità ambientali, nonché la somministrazione di quanto serve ad integrare le deficienze alimentari delle famiglie. Infatti, a seguito degli accordi presi con l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, alla quale è affidato l'incarico della distribuzione delle eccedenze agricole U.S.A. assegnate all'Italia, si è assicurata una coordinata confluenza delle assegnazioni di viveri A.A.I. e dei contributi finanziari verso i centri più bisognosi, così da ottenere risultati veramente soddisfacenti.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà a disposizione per l'attuazione di detto vasto programma assistenziale la somma di lire 4 miliardi (Capitolo 96) con una differenza in più rispetto all'esercizio precedente di lire 100 milioni.

L'aumento è stato contenuto per le note esigenze del bilancio ma si spera che, per il

futuro, le somme a disposizione verranno migliorate.

## RICOVERO MINORI LESIONATI E NORMALI.

A tale assistenza il Ministero provvede con l'assunzione a proprio carico dell'onere del ricovero presso idonei istituti sia di minori normali che versano in particolari condizioni di bisogno (anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sia di mutilatini in attesa di pensione di guerra, nonché di affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche che li rendono temporaneamente o permanentemente invalidi, quando all'assistenza di questi ultimi non provvedono altri enti. Per l'assistenza in parola il Ministero ha anche in atto apposite convenzioni con vari istituti. La retta corrisposta è di lire 230 per i minori normali. Rette speciali, fino a lire 600, vigono per il ricovero di minorati presso istituti particolarmente attrezzati, ricovero che ha anche carattere curativo e rieducativo.

L'onere dell'assistenza di cui si tratta grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 1956-1957:

Cap. 92 — somma stanziata di lire 400 milioni.

Tale capitolo riguarda i ricoveri, sia di inabili adulti che di minori disposti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il relativo servizio è stato decentrato alle Prefetture in conformità dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Capitolo 93 — somma stanziata lire 720 milioni.

L'assistenza prevista in tale capitolo riguarda i ricoveri sia di inabili che di minori e si estrinseca mediante la concessione di sovvenzioni agli istituti che effettuano tali ricoveri.

Capitolo 121 — somma stanziata lire 700 milioni.

Riguarda i ricoveri di minori appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Sebbene la cifra stanziata sia al di sotto delle previste esigenze, in quanto è stata di recente elevata la retta di ricovero stabilita in alcune convenzioni, si spera che la spesa, per tale particolare assistenza, sia mantenuta nei limiti di detto stanziamento.

#### ASSISTENZA SANITARIA.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, l'assistenza sanitaria a favore di infermi poveri affetti da malattie e da menomazioni non di competenza di Istituti e di Enti pubblici e privati o mutualistici è passata alle Prefetture.

È prevista in bilancio una spesa di lire 50 milioni in verità molto modesta per i bisogni.

Modesto è anche lo stanziamento, ridotto per il prossimo esercizio a lire 100 milioni, messo a disposizione per l'assistenza sanitaria in genere. Occorre tener presente che le rette ospedaliere sono in aumento e i costi dei medicinali e del materiale sanitario sono in rialzo. Le previsioni, quindi, non possono ritenersi congrue e dovranno essere integrate.

#### ASSISTENZA AI PROFUGHI.

Si tratta di una attività di particolare importanza poichè, allo stato presente, interessa ben 32.500 profughi da assistere e che sono divisi in tre gruppi: quelli in campo, con solo alloggio e fuori campo.

Il numero degli assistiti in campo dovrebbe ridursi con la data del 1° luglio 1956 quasi alla metà, ma continuano a giungere circa 100 profughi al mese dalla Libia ed è preannunciato un esodo straordinario di almeno altre 500 unità.

I centri avrebbero dovuto chiudersi, ma il piano alloggi ha subito un sensibile ritardo.

È da segnalare con viva lode l'opera svolta dal Ministero dell'interno per il reinserimento dei profughi nella vita normale che diventa però molto difficoltosa per la mancanza di alloggi.

Anche per questo capitolo occorrerà una integrazione.

#### OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI

Il Ministero dell'interno ha mantenuto l'impegno assunto nella discussione dell'ultimo bi-

lancio per il regolamento e le altre norme relative all'esecuzione e all'attuazione della legge 9 agosto 1954 n. 632 istitutiva dell'opera Nazionale per i ciechi civili.

Così anche questo lato dell'assistenza va avviandosi ad una sistemazione; e bisogna anche riconoscere che le norme regolamentari tracciano la figura dell'Ente, nella sua costituzione e nelle sue attribuzioni, in maniera completa perchè è stato creato un organismo efficace con il delicatissimo compito di coordinare l'attività di enti pubblici e privati nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro in favore della categoria dei ciechi.

Tocca ai dirigenti, oggi, far sì che l'organismo voluto dal Parlamento raggiunga al completo le sue finalità e il suo scopo.

#### CONCLUSIONE

La Commissione, nel portare il suo attento esame sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ha creduto di segnalare rilievi, perplessità, suggerimenti da seguire, ed ha espresso voti sui più gravi e sostanziali problemi di questo importante ramo dell'Amministrazione statale.

Ha anche però voluto sottoporre dati, notizie, elementi che dimostrano come la Amministrazione del Ministero dell'interno, pur condizionata dai fondi messi a sua disposizione e nonostante la complessità e l'enorme difficoltà dei suoi compiti, ha continuato nell'opera di sviluppo e di rafforzamento della sua organizzazione nell'interesse del Paese; elementi, dati, notizie che attestano anche come essa, politicamente ed amministrativamente, vada sempre più migliorando le sue strutture e la sua organizzazione.

E, sulla base dei suggerimenti indicati e degli elementi esposti, nel dare pieno riconoscimento del lavoro compiuto da parte del Ministero dell'interno, propone al Senato di approvare lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957 che è stato sottoposto al suo esame.

LEPORE, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

## Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1956-57, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

## Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma,

riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

## Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per lo esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

## Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi 700 milioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sov-

venzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1956-57, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1956-57, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75.000.000.

Art. 9.

L'assegnazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 10.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1956-1957, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.